

Proposta Numero: **DET-1987-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Dipendente matricola 53658, a tempo indeterminato, concessione benefici legge n. 104/92 - art. 3 comma 3 .

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO - che la **dipendente 53658** a tempo indeterminato di questa Azienda, ha presentato in data 04.10.2022 prot. n. 0165387 e integrato con altra documentazione in data 24/11/2022, istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104 ;

VISTO - il certificato medico definitivo provvisto di firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993, rilasciato dall'ASL di competenza - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap , ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, acquisito agli atti d'ufficio, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per il congiunto della dipendente **matricola 53658, con accertamento di revisione previsto per il mese di marzo 2023** e comunque fino alla definizione dell'iter sanitario (**Legge n.. 114 del 11/08/2014**);

VISTE - le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, sottoscritte dalla dipendente e dal disabile in questione, che attestano, che la dipendente **matricola 53658** è l'unica referente che presta assistenza con sistematicità ed adeguatezza al soggetto disabile e che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

CONSIDERATO che il D. lgs n. 105 del 30/06/2022 - Art. 3 co. 1 lett. b) modifiche art. 33 co. 3 della legge 104/92 recita: "*omissis...Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro...omissis*", pertanto viene meno il principio del referente unico, secondo cui un solo lavoratore poteva fruire dei tre giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità;

ATTESO - che secondo il dispositivo dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 , i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile o ad ore , come precisato dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione "*omissis....in questa ipotesi la legge non prevede alternative alla tipologia di permesso, che è giornaliero*", tuttavia , in alcuni contratti collettivi tali permessi possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è fissato un contingente massimo di ore (18)omissis";

VISTA - la legge n. 104 del 05.02.1992 e il D.lgs n. 105 del 30/06/2022 (modifica del referente unico) ;

VISTO – L'art. 52 comma 1 del CCNL 2019/2021 che recita: "*omissis.. ...Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili...omissis*";

RITENUTO – per quanto stabilito di legge, di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 53658**, fissando la decorrenza del beneficio dal 24/11/2022, data di integrazione della domanda;

ACQUISITI - e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria".

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) di accogliere l'istanza della dipendente **matricola 53658**, tesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 05.02.1992, n. 104, per il congiunto, riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, come da certificato medico definitivo, acquisito agli atti d'ufficio, fissando la **decorrenza del beneficio dal 24/11/2022**, data di integrazione della domanda;
- 2) di consentire, per l'effetto, alla predetta, fino alla data di revisione prevista per il mese **di marzo 2023** e comunque fino alla definizione dell'iter sanitario (**Legge n. 114 del 11/08/2014**); la fruizione di 3 giorni di permesso mensile retribuito o in maniera frazionata ad ore per un massimo di 18 ore mensili, previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, dalla circolare n. 8/2008 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e dall'art. 52 del CCNL 2019/2021;
- 3) di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dei Servizi Infermieristici della Struttura competente, al Direttore Medico Responsabile della Struttura di appartenenza e alla diretta interessata con l'obbligo della stessa di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
- 4) dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.